



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL MICRO NIDO

PER LA DURATA DI TRE ANNI EDUCATIVI

CAPITOLATO D'ONERI



Sommario

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI	8
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	8
Art. 2 - DURATA	8
Art. 3 – OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO	9
Art. 4 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO.....	10
PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	11
Art. 5- OBIETTIVI DI SVILUPPO.....	11
Art. 6 - QUADRO PRESTAZIONALE MINIMO	13
Art. 7 – AMMISSIONE AL SERVIZIO	15
Art. 8 – CALENDARIO DEL SERVIZIO – RISERVA DEL CONCEDENTE.....	16
Art. 9 – TARIFFE	17
Art. 10 – ULTERIORI SERVIZI ALL’INFANZIA INCLUSI NELLA CONCESSIONE – PROGETTI E SERVIZI SPECIALI..	18
PARTE III – SERVIZI COMPLEMENTARI.....	19
Art. 11 - SERVIZIO DI REFEZIONE	19
Art. 12 - SERVIZIO DI PULIZIA.....	20
Art. 13 - SERVIZIO DI LAVAGGIO, STIRERIA E GUARDAROBA	21
Art. 14 - GESTIONE DELLA STRUTTURA E DEI RELATIVI ARREDI	21
PARTE IV – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	22
Art. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	22
PARTE V - PERSONALE	31
Art. 16- FIGURE PROFESSIONALI – CLAUSOLA DI MANLEVA.....	31
Art. 17 – CLAUSOLA SOCIALE.....	39
PARTE VI – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO.....	40
Art. 18 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONCESSIONARIO – POLIZZA ASSICURATIVA – CLAUSOLA DI MANLEVA	40
PARTE VII - CONTROLLI.....	42
Art. 19 - CONTROLLO DEL CONCEDENTE	42
Art. 20 - PENALI	43
Art. 21 - DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.	45
PARTE VIII - GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA	46
Art. 22 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI	46
Art. 23 - AUTORIZZAZIONE E RAPPORTI CON LA VIGILANZA.....	47

Art. 24 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA	47
Art. 25 - CARTA DEI SERVIZI – INDAGINI CONOSCITIVE.....	48
Art. 26 - RECESSO DAL CONTRATTO	48
Art. 27 - CONTROVERSIE.....	48
Art. 28 - DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO.....	49
Art. 29 – RINVIO - SOPRAVVENIENZE	49
Art. 30 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE.....	49
Art. 31 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	50
Art. 32 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	51
Art. 33 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CODICE COMPORTAMENTO	52
Art. 34 - RICONSEGNA DEI BENI	53
Art. 35 - SUPPLENTE DEL CONCESSIONARIO	53

PREMESSA

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI SI SVOLGE IL SERVIZIO

(art. 23, comma 14, codice dei contratti pubblici)

Il Micronido di Baldissero Torinese – sito in strada Pino n. 1 bis - è stato inaugurato il 16 ottobre 2010.

Progettato con le tecniche più innovative in materia di risparmio energetico attraverso la cura delle trasmittenze termiche dei materiali di costruzione, impianto solare termico per la produzione di acqua sanitaria e integrazione del sistema di riscaldamento realizzato a pavimento, impianto fotovoltaico con produzione pari ai consumi della struttura.

Il Micronido può ospitare 22 bambini dai 12 ai 36 mesi, un servizio socio educativo di interesse pubblico che da un lato favorisce un'armonica evoluzione psico-fisica del bambino, dall'altro rappresenta un aiuto concreto per le famiglie, consentendo il ritorno al lavoro dei genitori, soprattutto delle mamme.

Sulla scorta di queste premesse obiettivi fondamentali della nuova gestione sono qui di seguito specificati.

Obiettivi di mantenimento:

- ✓ garantire la continuità nel tempo del personale
- ✓ garantire la continuità tra casa e famiglia per i bambini (buona prassi visita domiciliare per i nuovi)
- ✓ garantire la continuità nella fascia 0-6 (connessione con tutti gli altri servizi all'infanzia)

Obiettivi di sviluppo:

- a) Il nido deve promuovere aggregazione sia per le famiglie 'del nido' sia 'extra nido'. Per questo la nuova modalità di gestione deve:
- prevedere al proprio interno un servizio che promuova occasioni di socializzazione, aggregative, ludiche per le famiglie e i bambini del nido ma anche extra nido, sia nei locali del servizio, sia in altri spazi/strutture/luoghi outdoor della Valle
- b) Il nido deve offrire un servizio flessibile alle famiglie. Per questo la nuova modalità di gestione deve:
- prevedere flessibilità oraria (anche a pagamento extra)
 - prevedere possibilità di interventi 'spot' (anche a pagamento)
 - prevedere servizi di conciliazione/aggregativi extra (es. *baby-sitter*, spazi per feste, supporto disbrigo pratiche per accesso benefici, supporto per bambini più grandi, ecc.)

→ prevedere attività educativo-didattiche e/o ludiche e/o aggregative decentrate (cioè nei diversi paesi), anche per contrastare le difficoltà connesse alla mobilità sul territorio

c) Il nido deve essere aperto al territorio. Per questo la nuova modalità di gestione dovrebbe:

→ privilegiare un metodo educativo che dia molta importanza all'attività all'aperto e al contatto con la natura, alla conoscenza delle tradizioni e dei luoghi

→ promuovere momenti aggregativi per famiglie e bambini nelle diverse località della Valle (passeggiate, parchi giochi, strutture già esistenti) anche in collaborazione con le molteplici associazioni. Il nido deve coinvolgere le famiglie. Per questo la nuova modalità di gestione dovrebbe: continuare a co-progettare gli interventi a favore dei bimbi assieme ai genitori (i genitori sono *partners*)

d) Il nido deve prevedere una strategia di perseguimento della sostenibilità che tenga insieme più canali. Per questo la nuova modalità di gestione deve:

→ mantenere accessibilità delle rette a carico delle famiglie

→ prevedere richieste finanziamento a valere su bandi e fondi specifici da parte di soggetti diversi

- coinvolgere aziende del territorio
- prevedere possibilità di servizi anche a pagamento da parte delle famiglie, rispondenti ai bisogni espressi
- valutare collaborazioni con altri nidi per fronteggiare fluttuazioni iscrizioni bimbi e fabbisogno di personale (contenendo l'impatto sulla qualità del servizio).

Un nido 'innovativo' è:

un Nido che eroga le proprie attività in modo decentrato sul territorio, un nido con Servizi "satellite", capace di raggiungere bambini e famiglie in luoghi remoti

un Nido integrato con Servizi/interventi (sia presso il Nido sia decentrati) a favore di altri genitori, fratelli, nonni, cittadini ovvero famiglie non solo frequentanti il Nido

anche maggiormente sostenibile perché capace di sollecitare finanziamenti pubblici e privati.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione è la gestione del servizio pubblico del micronido comunale, idoneo ad ospitare 22 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.

La gestione del servizio comprende la totalità delle attività necessarie al suo funzionamento, ai sensi della normativa vigente in materia.

Il servizio dovrà essere svolto utilizzando l'immobile di proprietà dell'Ente sito in Strada Pino Torinese 1 bis, Baldissero Torinese, affidato in gestione e con utenze a carico dell'aggiudicatario (luce, acqua, riscaldamento, utenze telefoniche).

La struttura, perfettamente funzionante, è dotata di tutte le certificazioni di legge, oltre che di tutta l'attrezzatura necessaria all'attivazione del servizio stesso.

Art. 2 - DURATA

La concessione ha la durata di n. 3 (tre) anni educativi a partire dalla data di aggiudicazione.

L'aggiudicatario si impegna a garantire l'avvio dell'esecuzione della gestione a partire dal primo giorno non festivo del mese successivo all'aggiudicazione, anche nelle more della sottoscrizione del contratto.

Art. 3 – OPZIONI DI MODIFICA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del codice dei contratti pubblici il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni, anche di anno in anno, previa valutazione positiva del servizio svolto.

Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del codice dei contratti il Concedente potrà introdurre nel contratto modifiche di carattere non sostanziale. In particolare, ai fini del presente appalto, si intendono per modifiche non sostanziali prestazioni aggiuntive e/o complementari – funzionali all'oggetto principale del contratto – di valore non superiore al cinquanta per cento dell'importo originario del contratto medesimo.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del codice dei contratti, la revisione delle tariffe praticate all'utenza è ammessa solo previo accordo con l'Amministrazione Concedente.

Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti, al Concessionario potranno essere affidati ulteriori servizi e progetti speciali, strettamente connessi ed interdipendenti a quelli oggetto di gara, in relazione all'ammontare delle risorse variabili erogate da soggetti terzi.

Art. 4 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

1. La cessione del contratto è vietata.

2. In conformità a quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia 30.1.2020 c/359/18 il subappalto della concessione è ammesso esclusivamente per i servizi complementari, espressamente definiti come tali dal presente Capitolato.

3. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. I subappaltatori devono possedere i requisiti di qualificazione per le opere o servizi ad essi affidati

PARTE II - SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 5- OBIETTIVI DI SVILUPPO

Il nido deve promuovere aggregazione sia per le famiglie 'del nido' sia 'extra nido'.

Per questo la nuova modalità di gestione deve:

- prevedere al proprio interno un servizio che promuova occasioni di socializzazione, aggregative, ludiche per le famiglie e i bambini del nido ma anche extra nido, sia nei locali del servizio, sia in altri spazi/strutture/luoghi *outdoor*;

Il nido deve offrire un servizio flessibile alle famiglie. Per questo la nuova modalità di gestione deve:

- prevedere flessibilità oraria (anche a pagamento extra)
- prevedere possibilità di interventi '*spot*' (anche a pagamento)
- prevedere servizi di conciliazione/aggregativi extra (es. *baby-sitter*, spazi per feste, supporto disbrigo pratiche per accesso benefici, supporto per bambini più grandi, ecc.)
- prevedere attività educativo-didattiche e/o ludiche e/o aggregative decentrate (cioè nei diversi paesi), anche per contrastare le difficoltà connesse alla mobilità sul territorio

Il nido deve essere aperto al territorio. Per questo la nuova modalità di gestione dovrebbe:

- privilegiare un metodo educativo che dia molta importanza all'attività all'aperto e al contatto con la natura, alla conoscenza delle tradizioni e dei luoghi
- promuovere momenti aggregativi per famiglie e bambini (passeggiate, parchi giochi, strutture già esistenti) anche in collaborazione con le molteplici associazioni. Il nido deve coinvolgere le famiglie. Per questo la nuova modalità di gestione dovrebbe co-progettare gli interventi a favore dei bimbi assieme ai genitori (i genitori sono *partners*).

Il nido deve prevedere una strategia di perseguimento della sostenibilità che tenga insieme più canali. Per questo la nuova modalità di gestione deve:

- mantenere accessibilità delle rette a carico delle famiglie
- sviluppare richieste finanziamento a valere su bandi e fondi specifici da parte di soggetti diversi
- coinvolgere aziende del territorio
- prevedere possibilità di servizi anche a pagamento da parte delle famiglie, rispondenti ai bisogni espressi
- valutare collaborazioni con altri nidi per fronteggiare fluttuazioni iscrizioni bimbi e fabbisogno di personale (contenendo l'impatto sulla qualità del servizio).

Art. 6 - QUADRO PRESTAZIONALE MINIMO

Il quadro prestazionale minimo - oggetto di miglioramento ed integrazione in fase di gara da parte del concorrente concessionario - è la gestione delle attività qui di seguito illustrate:

- educativa;
- ausiliaria;
- preparazione/somministrazione pasti;
- approvvigionamento di derrate alimentari, materiali e presidi igienici – sanitari;
- manutenzione ed eventuale sostituzione degli arredi, giochi e attrezzature;
- manutenzione ordinaria della struttura;
- gestione amministrativa e tecnica (raccolta iscrizioni; definizione graduatorie; riscossione tariffe mensili dagli utenti, sulla base delle indicazioni tariffarie del Concedente; rapporti con il Concedente e con organismi partecipativi; pagamento utenze e altri oneri gestionali; controlli e verifiche periodiche funzionamento impianti; ecc....);
- presa in carico, gestione e recupero crediti in eventuali situazioni di morosità.

Il Servizio oggetto di concessione deve:

- Offrire al bambino opportunità educative volte a soddisfare la curiosità e creatività, favorire il suo sviluppo psico-fisico e realizzare esperienze socializzanti anche attraverso la cura dello spazio e dell'ambiente. Particolare

attenzione deve essere prestata al rispetto delle pari opportunità, tra cui la garanzia di accesso ai bambini diversamente abili e in condizione di svantaggio sociale, e alla dimensione del benessere individuale e collettivo;

- Sostenere le famiglie nella cura e nella crescita dei figli, promuovendo e valorizzando le loro capacità educative e favorendo la costruzione di alleanze educative nell'interesse della crescita del bambino. Sostenere altresì i genitori nella conciliazione delle scelte professionali e familiari;

- Promuovere il Servizio all'interno del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni e connotarlo come comunità di apprendimento per bambini, famiglie, professionisti 0-6 in dialogo continuo e reciproco con le iniziative in corso e/o con i Servizi del territorio.

Il Concessionario deve garantire, di norma, lo standard di rapporto educatori/bambini non inferiore agli standard previsti dalla D.G.R. 25 Novembre 2013, n. 20-6732 sul Servizio di micronido (rapporto educatori/bambini: 1/4 lattanti e 1/8 divezzi).

La concessione comprende, altresì, la promozione e gestione di ulteriori Servizi all'infanzia (0-3 anni) ovvero di Attività/Servizi integrativi, anche innovativi e sperimentali, realizzabili in modo autonomo dal Concessionario, comprese nelle tariffe mensili pagate dai genitori o il cui corrispettivo venga versato da parte dei fruitori e/o soggetti privati sostenitori.

Art. 7 – AMMISSIONE AL SERVIZIO

Le domande di iscrizione dei bambini devono essere presentate direttamente all'Aggiudicatario.

Le ammissioni degli utenti sono effettuate sulla base di graduatorie predisposte dall'Aggiudicatario e comunicate preventivamente all'Amministrazione Comunale, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Non può essere precluso l'accesso ad alcun bambino.

Il servizio sarà avviato indipendentemente dal numero degli iscritti.

Nel caso di necessità di sostituzione di un bambino, l'Aggiudicatario provvede alla stessa fino all'esaurimento della graduatoria dei richiedenti; qualora la stessa venga esaurita e rimangano posti disponibili, possono essere accolti altri bambini fino al completamento dei posti disponibili. Di queste eventuali nuove iscrizioni deve essere comunque dato prontamente avviso all'Amministrazione Comunale.

Dovrà essere prevista la possibilità di inserimento di bambini diversamente abili, ai sensi della L. 104/92: in tali casi l'Aggiudicatario e l'Amministrazione Comunale predispongono congiuntamente il piano di inserimento e concordano gli eventuali costi aggiuntivi, che saranno integralmente a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 – CALENDARIO DEL SERVIZIO – RISERVA DEL CONCEDENTE

Il Micronido Comunale è aperto tutti i giorni feriali dal primo lunedì del mese di settembre all'ultimo giorno non festivo del mese di luglio.

L'orario di apertura e chiusura giornaliero è fissato nell'arco temporale compreso tra le 7.30 e le 18: il servizio è articolato in differenti moduli al fine di dare alle famiglie la possibilità di scegliere quello più adatto alle specifiche esigenze di ognuna.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare alle famiglie il calendario del servizio di ciascun anno nel mese di settembre, fermo restando che il periodo di vacanze natalizie e pasquali è stabilito in accordo con l'Amministrazione Comunale, coordinandolo con la chiusura delle scuole del territorio.

La struttura potrà altresì rimanere chiusa per interventi di straordinaria manutenzione a carattere d'urgenza o cause di forza maggiore, previa tempestiva comunicazione alle famiglie.

L'utilizzo della struttura al di fuori degli orari suddetti deve essere effettuato dall'Aggiudicatario con specifica richiesta motivata ed autorizzato dall'Amministrazione per iscritto.

Il Comune di Baldissero Torinese si riserva comunque la facoltà di utilizzare la struttura al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio di Micronido per finalità comunque coerenti con la tipologia di attività svolta all'interno della struttura.

Art. 9 – TARIFFE

La tariffa praticata dall'Aggiudicatario agli utenti è quella stabilita dal Comune di Baldissero Torinese con proprio provvedimento, a seguito dell'espletamento della gara.

L'Aggiudicatario incassa direttamente dalle famiglie il canone (retta) mensile per ciascun utente frequentante la struttura e dal Comune di Baldissero Torinese l'eventuale quota di sua spettanza per ogni utente ad integrazione della retta sulle tariffe proposte in sede di gara.

L'Amministrazione Comunale concedente ristorerà l'Aggiudicatario, mensilmente e su presentazione di rendicontazione, relativamente ai minori introiti derivanti dalle condizioni tariffarie stabilite dall'Amministrazione stessa, e cioè della differenza fra tariffa costo/bambino proposta in sede di gara, eventualmente rivalutata a decorrere dalla seconda annualità a seguito dell'applicazione dell'adeguamento ISTAT, sulla base degli effettivi frequentanti verificati attraverso la visione del registro di presenza giornaliera dei bambini.

A tal fine l'Aggiudicatario dovrà garantire la corretta registrazione delle presenze giornaliere dei bambini, da trasmettere all'Amministrazione Comunale trimestralmente a corredo della fattura presentata.

Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dall'Aggiudicatario.

Il pagamento delle rette deve avvenire dietro rilascio da parte dell'Aggiudicatario di ricevuta debitamente vidimata, di cui un esemplare deve essere rilasciato all'utente.

L'Amministrazione Comunale può in ogni tempo richiedere all'Aggiudicatario copia delle ricevute in questione.

Il tariffario in vigore nonché il calendario e orario di attività, devono essere esposti all'ingresso del Micronido in luogo ben visibile ai frequentatori.

Art. 10 – ULTERIORI SERVIZI ALL'INFANZIA INCLUSI NELLA CONCESSIONE – PROGETTI E SERVIZI SPECIALI

Forma oggetto della concessione anche l'assistenza specialistica rivolta ai bambini disabili a seconda delle necessità ed a richiesta dei servizi sanitari o socioassistenziali in base alla personale diagnosi funzionale, previo conferimento di risorse aggiuntive da parte degli enti competenti correlate allo specifico progetto educativo per ogni caso specifico.

La concessione comprende, altresì, la promozione e gestione di ulteriori Servizi all'infanzia (0-3 anni) ovvero di Attività/Servizi integrativi, anche innovativi e sperimentali, realizzabili in modo autonomo dal Concessionario, comprese nelle tariffe mensili pagate dai genitori o il cui corrispettivo venga versato da parte dei fruitori e/o soggetti privati sostenitori.

Le attività/servizi integrativi con tariffa a carico dell'utenza possono essere oggetto di proposta operativa anche nel corso della durata del contratto, in stretto accordo con il Concedente.

A tal fine, il Concessionario potrà fruire, gratuitamente, della struttura dell'Asilo Nido anche per Servizi/Attività integrative.

I servizi aggiuntivi o le attività integrative non dovranno pregiudicare in alcun modo il regolare svolgimento del Servizio di asilo nido e dovranno essere

previamente oggetto di concertazione con il Concedente, ai fini della coerenza con le politiche del Comune in materia di infanzia e famiglia.

A conclusione di ogni anno educativo, il Concessionario dovrà redigere un *report* sui servizi/attività integrative erogati, da inviare al Concedente, specificando il numero degli utenti, il rispettivo comune di residenza, se trattasi di utenti nido o extra nido.

PARTE III – SERVIZI COMPLEMENTARI

Art. 11 - SERVIZIO DI REFEZIONE

Il servizio si articola nell'acquisto e fornitura delle derrate alimentari con produzione dei pasti nella cucina attrezzata collocata all'interno del Nido, nonché nella somministrazione degli stessi ai bambini.

I pranzi e le merende dovranno essere di qualità e rispettare le tabelle dietetiche predisposte dal competente settore dell'ASL in relazione all'età dei bambini e a seconda delle stagioni.

Le materie prime dovranno essere acquistate privilegiando la filiera a km zero.

Il servizio di refezione deve garantire la produzione di diete particolari, su richiesta dei medici curanti dei singoli bambini oltre a garantire, previa presentazione di idonea certificazione, la somministrazione di alimenti per celiaci. Il servizio di refezione garantirà alimenti sostitutivi rispetto al menù predisposto a favore di bimbi di diversa cultura e/o fede religiosa su richiesta della famiglia.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente in materia (HACCP) e requisiti ambientali minimi in materia di ristorazione collettiva di cui al Decreto 10 marzo 2020.

Nel servizio è, altresì, compresa l'attività di pulizia dei locali adibiti a cucina e delle attrezzature a tal fine utilizzate nonché di allestimento, riassetto e pulizia dei locali mensa.

Art. 12 - SERVIZIO DI PULIZIA

Il servizio prevede la pulizia, disinfezione e sanificazione quotidiana, con l'utilizzo di adeguata attrezzatura e di idonei prodotti, di tutti i locali interni all'asilo nido, dei mobili, suppellettili ed attrezzature e del materiale pedagogico, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia di tutela della salute e dell'igiene pubblica.

I servizi igienici, in particolare, dovranno essere mantenuti puliti durante l'intero arco della giornata.

Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e l'affidatario si obbliga a garantire che i locali siano sempre in perfette condizioni igienico-sanitarie ed in stato di decoroso utilizzo.

Devono essere, altresì, osservate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.M. 24 maggio 2012, recante i criteri ambientali minimi sui servizi di pulizia.

Art. 13 - SERVIZIO DI LAVAGGIO, STIRERIA E GUARDAROBA

Tutta la biancheria viene restituita alle famiglie per non dover prevedere un'ulteriore risorsa da adibire a tale servizio.

Art. 14 - GESTIONE DELLA STRUTTURA E DEI RELATIVI ARREDI

La struttura dell'Asilo Nido viene concessa in comodato d'uso gratuito al Concedente per tutta la durata del contratto.

È compito del Concessionario garantire la funzionalità della struttura, provvedendo alla manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature e dei beni mobili concessi in uso.

Il Concessionario dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, ad integrare gli arredi e le attrezzature che risultassero in quantità non sufficiente all'espletamento del servizio o mancanti (lettini, attrezzature cucina, ecc.). Tali beni rimarranno di proprietà del Concedente alla fine della durata del contratto di concessione.

Rimangono a carico del Concedente tutti gli interventi di manutenzione straordinaria.

L'immobile, gli impianti, le attrezzature ed i beni mobili in esso presenti vengono consegnati al Concessionario nello stato di fatto e di diritto dalla data di decorrenza della concessione. Prima dell'inizio della gestione, in contraddittorio tra le parti, verrà redatto verbale in duplice esemplare originale contenente analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dei beni mobili ed immobili.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. Le pareti interne ed i soffitti dovranno essere ritinteggiati, con materiali di qualità e colori corrispondenti a quelli presenti alla consegna. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro il termine stabilito dal Concedente. Trascorso inutilmente tale termine, il Concedente avrà titolo di rivalersi su eventuali compensi dovuti al Concessionario, nonché sulla garanzia prestata dall'aggiudicatario, con riserva di ogni ulteriore azione legale.

PARTE IV – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Art. 15 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono compresi nella concessione e formano oggetto di specifico obbligo del Concessionario tutte le prestazioni necessarie, ovvero anche solo utili, per dare pieno e perfetto adempimento al contratto, così come definito nel presente Capitolato, nell'offerta presentata in sede di gara e negli obiettivi rappresentati nelle premesse del presente documento, fatta eccezione per i soli impegni espressamente riservati in capo al Concedente.

Il Concessionario si impegna altresì:

- Ad assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo;
- Gestire il servizio con personale idoneo, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Disciplinare e della normativa nazionale e regionale vigente in materia, assumendosi altresì l'onere retributivo e contributivo previdenziale ed assistenziale degli operatori impiegati nella gestione dei servizi secondo i parametri stabiliti dal CCNL di riferimento e la responsabilità anche economica della formazione del personale educativo ed ausiliario;
- Osservare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Provvedere a stipulare polizze assicurative e per infortuni;
- Gestire l'elaborazione delle graduatorie periodiche di iscrizione e la riscossione delle rette di frequenza secondo le modalità stabilite dall'apposita disciplina regolamentare;
- Garantire, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del servizio: nel caso di sospensione o interruzione del servizio non preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, l'Aggiudicatario sarà responsabile ai sensi dell'art. 331 c.p.;
- Garantire la stabilità del personale educativo, adottare gli opportuni provvedimenti per le sostituzioni del personale eventualmente assente (dandone contestuale comunicazione all'Amministrazione Comunale) e, nel caso di sciopero del personale, porre in atto tutte le misure necessarie ed idonee affinché venga comunque garantito il servizio essenziale. Lo sciopero

del personale deve comunque essere comunicato all'Amministrazione Comunale almeno 48 ore prima della data di inizio;

- Controllare che il personale mantenga un corretto contegno sotto ogni aspetto: l'organizzazione del servizio dovrà essere improntata ai canoni di correttezza, cortesia e gentilezza nei confronti di chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il servizio, da considerarsi a tutti gli effetti pubblico e garantire che il personale medesimo sia a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- Assicurare un utilizzo razionale, efficiente ed efficace delle risorse strutturali e di personale;
- Assicurare la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini o ai loro familiari ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e secondo le direttive del presente Disciplinare, garantendo peraltro un corretto scambio informativo tra il personale e le famiglie dei minori;
- Sottostare alle verifiche disposte allo scopo di controllare la corretta esecuzione del servizio e l'adempimento degli obblighi assunti con il contratto;
- Provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile nonché alla cura e manutenzione delle aree esterne;
- Verifica periodica dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici ai sensi del DPR 462/2001;
- Sostenere il costo per la fornitura delle derrate alimentari (per i pasti e per la merenda) e per la loro preparazione e somministrazione; provvedere all'invio del menù all'ASL per l'approvazione; gestire la pulizia e il riordino dei locali

cucina e qualsiasi altra incombenza necessaria al funzionamento del locale mensa.

- Nello specifico, l'Aggiudicatario dovrà:
- rispettare le indicazioni dietetiche dell'ASL TO5 e le procedure definite per le "diete speciali" e per le diete "etico-religiose", assicurando un'alimentazione diversificata e il gradimento dei pasti, favorendo l'utilizzo di prodotti biologici e agroalimentari provenienti dal territorio (cd. "a Km. 0");
- garantire che tutti gli alimenti siano corrispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'acquisto, la conservazione, la lavorazione, la distribuzione, l'igiene e la sanità delle vivande e delle materie prime impiegate per la preparazione delle stesse;
- erogare i pasti in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP, avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Le procedure di acquisto degli alimenti devono garantire il rispetto del D.P.R. n.128/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedono l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e che danno priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
- richiedere le autorizzazioni necessarie all'erogazione del servizio di refezione.
- Nell'ipotesi di minori che necessitino di diete speciali, l'Aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla somministrazione degli alimenti in queste espressamente previsti, rispettando tutte le disposizioni legislative attualmente in vigore; sarà onere dell'Aggiudicatario acquisire

la documentazione sanitaria comprovante la necessità di usufruire di uno specifico regime alimentare e predisporre tutta la modulistica, previa consultazione ed assenso dell'Amministrazione Comunale, per poter presentare apposita domanda da parte dell'utenza interessata.

- L'Aggiudicatario dovrà altresì erogare pasti - a richiesta dei genitori interessati – secondo eventuali diete particolari, dettate da motivi non sanitari bensì etico/religiosi. Nessun sovrapprezzo potrà essere preteso per la preparazione dei pasti rientranti nelle diete speciali.
- Assumere il costo per: il materiale didattico e pedagogico (compreso quello specifico per portatori di handicap, quest'ultimo così come definito nell'apposito progetto), di cancelleria e materiali d'ufficio
- I materiali di gioco e didattici devono essere adeguati per sostenere il progetto pedagogico e sufficienti per quantità e qualità. Devono essere conformi alle norme sulla sicurezza dei giocattoli, rinnovati quando necessario, mantenuti in buono stato e puliti e ne deve essere garantito un utilizzo corretto, che tuteli la sicurezza dei bambini.
- Assumere il costo per il materiale igienico e di pulizia locali; stoviglie e casalinghi per il servizio di mensa (l'attrezzatura esistente è idonea allo sporzionamento dei pasti ma non sono comprese le stoviglie di cucina); biancheria da mensa;; indumenti di lavoro per il personale previsti dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza da indossare durante le ore di servizio;
- Sostenere le spese dei consumi di riscaldamento, gas di cucina, fornitura di acqua potabile, energia elettrica e traffico telefonico relativo al normale orario di funzionamento del Micronido;

- Gestire la raccolta differenziata dei rifiuti e pagare la relativa tariffa;
- Provvedere al servizio di pulizia ed igiene dei locali e dei cortili, degli arredi, delle attrezzature ludiche;
- Assumere propria responsabilità in caso di danni a impianti/arredi/attrezzature per effetto di inadempimenti contrattuali, colpa, negligenza o imperizia da parte del personale, provvedendo alla riparazione;
- Provvedere alla disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne ed interne;
- Provvedere ai controlli di sicurezza dell'edificio e manutenzione estintori
- Provvedere alla tinteggiatura interna dei locali quando necessaria;
- Sostenere le eventuali spese per il trasporto dei bambini per le uscite previste dal Progetto Educativo;
- Provvedere alle eventuali iniziative di pubblicizzazione e promozione del servizio, che dovranno ricevere la preliminare approvazione dell'Amministrazione Comunale;
- Presentare all'Amministrazione Comunale, al termine di ogni annualità di servizio o qualora la stessa ne faccia richiesta, rendiconto circa l'andamento del servizio, specificando l'andamento della frequenza dei bambini, le attività svolte ed eventuali segnalazioni o proposte;
- Garantire, alla scadenza del contratto, la riconsegna all' Amministrazione Comunale dei locali, con arredi, impianti ed attrezzature annessi nello stato in cui sono stati consegnati
- Si intende inoltre a carico dell'Aggiudicatario quanto altro occorrente per l'ordinaria gestione del servizio, anche se non espressamente specificato.

- Qualora l'Aggiudicatario non adempia agli interventi di sua competenza, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere direttamente, incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute all'Aggiudicatario, fatta salva l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato
- a organizzare i rapporti con l'utenza improntati alla cortesia e disponibilità;
- a garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra tutto il personale operante e le famiglie dei minori, nonché con il Concedente e nei confronti degli organismi partecipativi e a collaborare con gli operatori dei servizi sociosanitari;
- ad assicurare, ad avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, il passaggio di consegne con il gestore uscente nelle modalità concordate con quest'ultimo e il Concedente, senza alcun costo aggiuntivo per il Concedente;
- ad elaborare la modulistica per le domande di ammissione degli utenti;
- a tenere conto dei bisogni evidenziati dal Servizio socioeducativo territoriale e dall'Amministrazione concedente in fase di progettazione annuale dei singoli servizi/attività;
- a provvedere, inoltre, alla rilevazione e trasmissione al concedente delle informazioni e dei dati richieste dalle diverse Autorità pubbliche che intervengono in materia di gestione di un Servizio Asilo Nido;
- a sottoporsi, senza riserva o eccezione alcuna, alle verifiche e ai controlli degli Organi competenti e dell'Amministrazione concedente, provvedendo, se del caso, ad attenersi alle eventuali direttive impartite in merito o, nel caso di riscontrate mancanze o inadempienze, ad ovviare alle stesse con tempestività a propria cura e spese;

- ad assumersi le conseguenti responsabilità ed oneri nei confronti del Concedente e dei terzi nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella gestione del servizio in oggetto;
- a garantire, per tutta la durata del contratto, il rispetto di tutte le norme nazionali, regionali e comunali relative al servizio, compreso il mantenimento degli *standard* di servizio;
- ad assumere prioritariamente gli addetti che operano alle dipendenze del gestore uscente, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- a presentare al Concedente, al termine di ciascun anno educativo, una relazione tecnica sul servizio svolto, indicando anche il numero di utenti iscritti, il comune di residenza, per i servizi extra nido se trattasi di utenti nido o extra nido, l'importo delle rette e tariffe riscosse, i costi sostenuti;
- a promuovere il servizio attraverso la stampa manifesti, materiale informativo, ecc. (che dovranno essere preventivamente validati dal Concedente);
- ad effettuare campagne informative sull'apertura delle iscrizioni, sul sistema tariffario in uso ed eventuali modifiche del sistema tariffario;
- ad approntare apposito portale dedicato la raccolta e la predisposizione di tutta la documentazione, compresa la possibile compilazione della domanda di accesso al nido on line; a tenere aggiornata la documentazione relativa agli utenti del servizio;
- a volturare e gestire a proprio carico tutte le utenze e i canoni;

- a gestire i solleciti di pagamento, l'insoluto, il recupero credito ed eventuale dimissione dal servizio in caso di morosità previa comunicazione al Concedente;
- a garantire il collegamento con le locali scuole dell'infanzia, anche e soprattutto ai fini di un ottimale inserimento/passaggio dal nido alle scuole dell'infanzia del territorio nella logica della continuità educativa per la fascia 0-6 anni;
- a mantenere l'immobile in stato di decoro;
- a provvede alla fornitura di attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all'espletamento del servizio;
- a comunicare, entro venti giorni dall'atto di affidamento, il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dalla Legge 81/2008 e s.m. e i., ed il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili;
- a collaborare con il Concedente all'attività di valutazione della qualità del servizio erogato e percepito;
- ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio di asilo nido.

PARTE V - PERSONALE

Art. 16- FIGURE PROFESSIONALI – CLAUSOLA DI MANLEVA

Il personale individuato dal soggetto concorrente deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia, per quanto concerne il possesso dei titoli di studio nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazione.

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria e dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (normativa sulla privacy), applicando tali dispositivi per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato sugli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro".

Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Il gruppo degli operatori incaricato dell'espletamento del servizio è individuato nelle seguenti figure professionali.

a) COORDINATORE PEDAGOGICO

Il Coordinatore Pedagogico è responsabile del Micronido e potrà essere individuato anche tra il personale educativo già presente, con compiti di organizzazione delle prestazioni previste dal Regolamento interno.

Deve essere in possesso del diploma di Laurea in Scienze Pedagogiche ed aver maturato esperienza di coordinamento/insegnamento presso strutture di asilo nido da almeno 3 anni o comunque formazione specialistica nel campo dell'educazione dell'infanzia (corsi di specializzazione post-laurea o master).

Le funzioni attribuite al Coordinatore Pedagogico sono le seguenti:

- essere il referente per l'Amministrazione Comunale, per i Servizi Sociali e per le famiglie dei bambini, promuovendo la partecipazione dei genitori alla vita del Micronido;
- garantire la realizzazione del Progetto Educativo ed Organizzativo proposto in sede di gara e rispondere della verifica dei progetti attuati;
- essere il responsabile per quanto attiene la programmazione educativa delle attività e del personale del Micronido e l'organizzazione ed il coordinamento con l'insieme degli altri interventi zionali; specificamente, coordinare l'attività del Micronido con quella dei competenti servizi ASL ai fini della migliore integrazione dei bambini in situazione di difficoltà e per la più ampia attività di prevenzione della salute dei minori;
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento dei bambini, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati ed alle fasi di dimissione del minore;
- rispondere della organizzazione gestionale del Micronido, ivi compresi gli atti di amministrazione di sua competenza;

- coordinare l'attività formativa del personale del Micronido e supervisionare il personale affinché rispetti le linee guida previste dal presente Disciplinare.

b) EDUCATORI PRIMA INFANZIA

Il personale educativo deve avere età superiore ai 18 anni ed essere in possesso di titolo di studio necessario per prestare servizio negli asili nido come prescritto dalla normativa di riferimento e nello specifico:

- diploma di maturità magistrale;
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio conseguito presso le Scuole Magistrali;
- diploma equivalente alla maturità magistrale conseguito, entro l'anno scolastico 2001/2002 presso un Istituto Magistrale al termine di un corso di studi sperimentale di durata quadriennale o quinquennale, iniziato entro l'anno scolastico 1997/1998 ed avente valore abilitante (è pertanto escluso il diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale nr. 27 dell'11/02/1991, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo);
- diploma conseguito al termine dei corsi quinquennali sperimentali di Scuola Magistrale di Istituto Magistrale riconosciuti equivalenti a quelli elencati ai punti precedenti a seguito di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell'art. 278 del D. Lgs 297/94;
- diploma di liceo psico-pedagogico;

- diploma di vigilatrice d'infanzia (nel rispetto delle norme di cui all'art. 1 della Legge Regione Piemonte n. 16/1980);
- diploma di Dirigente di Comunità;
- diploma di tecnico dei Servizi Sociali;
- diploma di scuola media superiore unitamente ad attestato di qualifica professionale di "Educatore Prima Infanzia" rilasciato a seguito di corso post-diploma (Legge n. 845/1978 e Leggi Regione Piemonte n. 63/1995 e 44/2000) oppure ad attestato di qualifica rilasciato dal sistema della Formazione Professionale per un profilo attinente ai servizi per la Prima Infanzia;
- diploma di laurea in Pedagogia (vecchio ordinamento);
- diploma di laurea in Scienze dell'Educazione (vecchio e nuovo ordinamento);
- diploma di laurea in Scienze della formazione Primaria (vecchio e nuovo ordinamento);
- titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Deve inoltre aver maturato esperienza professionale non inferiore a 4 anni (anche non continuativi) documentati, in servizi educativi e/o ricreativi nella fascia di età 0-3 anni.

L'Aggiudicatario dovrà garantire la continuità delle figure educative per l'intera durata dell'anno scolastico: ogni variazione del personale che dovesse rendersi necessaria in corso di esecuzione del servizio dovrà essere motivata con documentazione probante e comunicata tempestivamente all'Amministrazione

Comunale. Il personale utilizzato per le eventuali sostituzioni dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti.

Il Personale Educativo concorre ai processi formativi del bambino nella prima infanzia e, nello specifico, ha le seguenti funzioni:

- assumere la responsabilità della realizzazione dei Progetti Educativi ed Organizzativi;
- mediare il passaggio dalla famiglia al nido per il bambino ed accompagnarlo nel suo percorso di crescita individuale e di socializzazione, favorendone una progressiva autonomia;
- contribuire alla definizione degli stessi progetti educativi in collaborazione con il Coordinatore Pedagogico e con l'Amministrazione Comunale;
- coinvolgere i genitori nel lavoro educativo ed informarli puntualmente circa ogni aspetto riguardante il loro figlio, anche partecipando ai colloqui tra il Coordinatore Pedagogico e la famiglia;
- partecipare ai momenti di verifica e discussione delle attività, impegnandosi a prendere parte a corsi o convegni promossi dall'Aggiudicatario; oltre alle ore di servizio a contatto con l'utenza, deve rendersi disponibile per quelle attività che necessariamente sono organizzate nei momenti in cui non vi è la presenza dei bambini (riunioni,...);
- rispettare scrupolosamente il segreto professionale e la riservatezza.

c) EDUCATORE SPECIFICO – Educativo assistenziale per l'integrazione dei bambini disabili ai sensi della L. 104/1992

Gli oneri aggiuntivi per l'assunzione di personale specializzato o per l'acquisto di ausili speciali derivanti da inserimenti di minori diversamente abili residenti nel Comune di Baldissero Torinese saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il personale per il sostegno educativo – assistenziale deve essere in possesso di titolo di studio previsto dalle normative vigenti e, nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto a:

- Agire, in momenti collegati e distinti rispetto ai momenti specificamente di competenza del personale educatore;
- Costruire, in accordo con gli educatori e con l'Amministrazione Comunale, un proprio piano di lavoro all'interno del Piano Educativo Individualizzato per il bambino con situazione di disabilità;
- Non limitarsi ad una gestione puramente assistenziale del bambino ma ad impegnarsi ad assumere una conoscenza completa del soggetto in modo da possedere un quadro parimenti completo della sua personalità;
- Garantire la segretezza professionale per tutto quello che attiene alle informazioni sul bambino disabile;
- Interagire con gli altri esponenti nell'ambito educativo e con il personale dei servizi sul territorio;

- Avanzare proposte in merito a quanto ritenga utile e vantaggioso per il bambino nell'ambito del percorso educativo;
- Collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'ambito delle attività previste;
- Partecipare alle attività di formazione e sostegno.

d) PERSONALE DI CUCINA

Al personale di cucina competono le seguenti funzioni:

- preparazione e somministrazione giornaliera dei pasti, seguendo le procedure HACCP e le necessarie regole di igiene degli alimenti come specificato nell'art. 9 del presente Disciplinare;
- collaborazione con il Coordinatore per l'organizzazione del servizio.

e) PERSONALE AUSILIARIO

L'Aggiudicatario dovrà fornire personale ausiliario in numero adeguato, che sarà addetto alle operazioni di supporto del personale educativo nonché di pulizia, disinfezione e riassetto degli ambienti.

Nello specifico, ha le seguenti funzioni:

- Garantire la compresenza in orario di apertura della struttura (attraverso l'impiego del personale ausiliario l'Aggiudicatario deve verificare il giustificato motivo di assenza dei bambini non presenti all'orario stabilito) e in quello di chiusura serale della struttura (il personale deve garantire la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei genitori all'orario di uscita). Deve inoltre collaborare con il personale educativo affiancandolo e supportandolo nei momenti di cura (cambio, pasto, sonno attività) e di vigilanza dei bambini in tutti gli spazi del Micronido, mantenendo un comportamento rispettoso, vigile e disponibile nei confronti dei bambini e dei loro familiari;
- Garantire la qualità strutturale e igienica degli ambienti come specificato nell'art. 9 del presente Disciplinare;
- Controllare lo stato di manutenzione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;
- Garantire il supporto necessario per lo svolgimento dell'attività educativa;
- Attenersi scrupolosamente a comportamenti di riservatezza nei confronti dei bambini

Il Concedente non ha alcuna responsabilità diretta o indiretta in vertenze di lavoro di qualsiasi tipo instaurate dai lavoratori nei confronti del Concessionario, anche in occasione di attività inerenti i servizi da esso svolti, restando totalmente estraneo al rapporto d'impiego costituito tra il Concessionario ed il proprio personale dipendente. Il Concessionario deve portare a conoscenza dei propri dipendenti circa l'estraneità del Concedente da ogni responsabilità in merito alla gestione del rapporto di lavoro. In ogni caso, il Concessionario si impegna

espressamente a mantenere indenne ed a sollevare il Concedente da qualsiasi pretesa economica e/o normativa avanzata dai propri lavoratori

Il Concessionario avrà cura di progettare annualmente un piano articolato di aggiornamento e formazione del personale da svolgersi al di fuori dell'orario di attività diretta con i bambini.

I costi relativi a tutta la formazione e supervisione in generale, rientrano nelle spese del personale sostenute dal Concessionario.

Art. 17 – CLAUSOLA SOCIALE

Il Concessionario ha l'obbligo di assorbire nel proprio organico il personale operante presso la struttura, salvo esplicita rinuncia individuale. Il Concessionario, nella fase di acquisizione di tutto il personale in servizio, dovrà riconoscere, oltre alla continuità lavorativa per i soci e i dipendenti, il livello economico già raggiunto con l'anzianità di servizio già maturata.

2. In particolare, ai sensi dell'art. 50 del codice dei contratti pubblici e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 13/2019 (di cui alla delibera A.N.A.C. n. 114/2019), l'Appaltatore deve procedere, prioritariamente, all'assorbimento del personale già impiegato nell'esecuzione del precedente appalto di Servizi educativi, salvo esplicita rinuncia individuale.

3. A tale scopo si precisa quanto segue:

1. Il Contratto Collettivo applicato attualmente al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto è il seguente: CCNL ANISEI.

2. L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla Stazione Appaltante. È

comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico.

3. Il concorrente deve allegare all'offerta tecnica un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale.

4. La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale.

5. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

6. L'elenco del personale, nei cui confronti opera la clausola sociale, è contenuto nell'allegato al presente Capitolato.

PARTE VI – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Art. 18 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CONCESSIONARIO – POLIZZA ASSICURATIVA – CLAUSOLA DI MANLEVA

Il Concessionario costituisce l'unico ed esclusivo soggetto responsabile della sicurezza e incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del Servizio prestato nonché ai beni concessi in uso.

A tal fine il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà produrre al Concedente apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti alla gestione affidata, per le tipologie ed i massimali d'importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

a) polizza RCT (responsabilità civile verso terzi):

- R.C.T. per sinistro € 5.000.000,00
- R.C.T. per persona € 2.000.000,00
- R.C.T. per danni a cose o animali € 1.000.000,00

b) polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro):

- R.C.O. per sinistro € 3.000.000,00
- R.C.O. per persona € 2.000.000,00

La polizza dovrà esplicitamente prevedere nel novero dei terzi i bambini frequentanti.

La polizza dovrà esplicitamente prevedere la copertura di eventi dannosi alle cose (arredi, attrezzature, locali) ricevute in custodia dal Concedente per lo svolgimento del Servizio, compresi quelli derivanti da incendi e/o esplosioni.

Le polizze predette dovranno includere il Concedente fra i soggetti terzi e recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di espressa dichiarazione liberatoria del Concedente medesimo.

I rischi non coperti dalle predette polizze, gli scoperti, le franchigie e ogni limite di garanzia sono a carico esclusivo del Concessionario.

Le Parti convengono espressamente che il Concedente è assolutamente estraneo rispetto ad eventuali responsabilità circa infortuni o danni che dovessero derivare dalla esecuzione dei servizi oggetto di concessione. Il

Concessionario, in ogni caso, si impegna espressamente a manlevare ed a tenere indenne il Concedente da qualsiasi pretesa risarcitoria per fatti dipendenti o connessi all'esecuzione dei servizi medesimi. Il mancato rispetto dell'onere di manleva costituirà motivo di risoluzione di diritto del contratto e di escussione della cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria per inadempimento del contratto, esonerando il Concedente da ogni responsabilità conseguente e restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente medesimo.

PARTE VII - CONTROLLI

Art. 19 - CONTROLLO DEL CONCEDENTE

Il Concedente ha ampie facoltà di controllo, che attuerà nelle forme e modalità che riterrà più opportune, applicando anche procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

Il Concessionario dovrà consentire in qualsiasi momento, anche senza preavviso, l'accesso alla struttura di personale autorizzato dall'Amministrazione concedente.

In particolare, il Concedente si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del Servizio offerto alle prescrizioni del vigente capitolato, nonché al progetto presentato in sede di gara.

Le verifiche e i controlli verteranno sulla gestione di tutte le attività oggetto del Servizio affidato, con particolare riguardo a:

- buono svolgimento dei Servizi, in termini di regolare funzionamento, efficacia ed efficienza della gestione;
- controllo del rispetto del rapporto educatore/bambini;
- gradimento e soddisfazione degli utenti;
- rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori delle società o cooperative.

Qualora si rilevassero disfunzioni, anomalie nella gestione o nella realizzazione del progetto, o nell'operato del personale, al Concessionario saranno applicate penalità contrattuali, come di seguito specificato.

Art. 20 - PENALI

Qualora il concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del progetto, l'Amministrazione Comunale applicherà penalità da un minimo di euro 100,00= ad un massimo di euro 1.000,00=, a seconda della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva.

Si indicano alcune ipotesi esemplificative:

- € 80,00 all'ora (o frazione di ora) per inosservanza degli orari di apertura del servizio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;

- € 500,00 al giorno per inosservanza del calendario di apertura dei servizi (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).

- € 500,00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto.

- € 1.000,00 per condizioni igieniche carenti attestate dagli organismi preposti al controllo o incaricati dal Comune (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).

- € 500,00 per ogni giorno di utilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).

€ 200,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza nel caso di numero personale assegnato non rispondente a quanto offerto in sede di gara o richiesto nel Capitolato Speciale.

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione di addebito a mezzo PEC alla quale il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa. Se entro 10 giorni

dalla data delle comunicazioni l'aggiudicatario non fornirà alcuna controdedizione, la penale si intenderà accettata dal Concessionario.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica, decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

È altresì a carico del Concessionario il pagamento di qualsiasi somma a titolo di sanzione amministrativa comminata dagli organi di controllo competenti.

Art. 21 - DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

È causa di decadenza dalla concessione lo scioglimento, cessazione o fallimento del concessionario. Nel caso il Concessionario non rispettasse i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, il Concedente lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine e a presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Qualora le stesse non siano ritenute sufficienti a giustificare l'inadempimento, il contratto si dovrà ritenere risolto. Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, comunicato nelle stesse forme, di venti giorni.

E' facoltà del Comune risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: a - in caso di sospensione del servizio

per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata; b - in caso di reiterate (per tre volte) infrazioni alle norme di legge ovvero al progetto di gestione predisposto dal Concessionario c - concessione in subaffidamento, totale e/o parziale dei servizi, cessione del contratto; d - inosservanza dell'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento del danno per le circostanze che possono verificarsi.

PARTE VIII - GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA

Art. 22 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

Trattandosi di concessione di servizi, il rischio operativo derivante dalla gestione del servizio, inclusi il rischio di domanda e quello connesso alla riscossione delle somme dovute dagli utenti, è interamente a carico del Concessionario.

Il Concessionario, come controprestazione, avrà diritto a gestire il servizio di asilo nido, in conformità e rispetto delle norme e disposizioni previste e per l'intera durata della concessione, riscuotendo le rette dovute dagli utenti per il servizio stesso. Avrà inoltre il diritto di attivare Servizi/attività integrative riscuotendo le tariffe applicate.

La misura delle rette a carico dell'utenza Asilo Nido dipende dalla modalità di orario prescelta e dalle eventuali riduzioni/agevolazioni definite dal Concedente.

Per lo svolgimento del servizio Asilo Nido oggetto di concessione spetta al Concessionario un corrispettivo mensile a bambino determinato dall'esito di gara.

Art. 23 - AUTORIZZAZIONE E RAPPORTI CON LA VIGILANZA

L'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla competente ASL è in capo al Concessionario che dovrà portare a conoscenza formale il Concedente dei termini della stessa.

Nel caso di adeguamenti in itinere dei termini dell'autorizzazione rilasciata dalla competente ASL, l'inoltro dell'istanza sarà a cura del Concessionario che provvederà a dare – contestualmente - formale comunicazione al Concedente delle varie fasi dell'istruttoria, così come per qualunque altra istanza rivolta all'ASL.

Art. 24 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – GARANZIA DEFINITIVA

Sono a carico del Concessionario le spese di gara, determinate nella somma di euro **2.500,00**.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare, pena la revoca dell'aggiudicazione, la garanzia definitiva pari ad una annualità presunta delle rette, ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti pubblici.

Art. 25 - CARTA DEI SERVIZI – INDAGINI CONOSCITIVE

Il Concessionario deve procedere all'elaborazione e diffusione di un'apposita "*Carta dei Servizi*" che garantisca l'informazione agli utenti relativamente a tutti gli aspetti organizzativi ed educativi dell'attività svolta.

Il Concessionario deve, altresì, attivare sistemi di rilevazione e reportistica della "*customer satisfaction*", da inoltrare al Concedente.

Art. 26 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il recesso del Concedente non è ammesso e, qualora comunque attuato, comporta l'obbligazione per lo stesso del risarcimento dei danni, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale forfetaria dell'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno.

Art. 27 - CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra il Concedente ed il Concessionario in ordine all'esecuzione del presente contratto sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Art. 28 - DOMICILIO LEGALE DEL CONCESSIONARIO

A tutti gli effetti contrattuali il Concessionario elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato in sede di gara.

Art. 29 – RINVIO - SOPRAVVENIENZE

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice civile e dalle altre disposizioni legislative vigenti in materia di appalti e ristorazione scolastica, che qui si intendono richiamate e riportate per intero.

Laddove per effetto di nuove normative si modificassero le funzioni attribuite all'Ente Locale relativamente al servizio in oggetto, il contratto potrà subire le relative conseguenti variazioni, senza che il Concessionario possa rivalersi sul Concedente.

Art. 30 – INEFFICACIA DI CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se

non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 31 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell'adempimento dei compiti di legge.

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare,

contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Baldissero Torinese.

Art. 32 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Il Concedente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bisc.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al periodo precedente, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Concedente della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del decreto-legge 90/2014.

Art. 33 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - CODICE COMPORTAMENTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/10, l'aggiudicatario si obbliga, ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvederà a comunicare al Consorzio, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge 136/10, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui l'aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L.136/10.

Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al DPR 62/2013, il Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e delle integrazioni allo stesso, approvato dal Concedente. La violazione delle prescrizioni del citato Codice comporterà la facoltà del concedente di risolvere il contratto.

Il Concessionario si impegna a non offrire, per tutto il periodo contrattuale e per un ulteriore biennio successivo, incarichi di collaborazione a dipendenti del Concedente.

Art. 34 - RICONSEGNA DEI BENI

Alla scadenza del contratto il Comune rientrerà nella detenzione dei propri beni mobili ed immobili e nella gestione del Servizio. Nel caso il Concessionario non si presentasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà il Comune, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta. Il verbale così redatto sarà notificato al Concessionario; le somme per la riparazione dei guasti all'immobile, ai beni mobili e agli impianti e per le cose mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s'intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito devono essere versate alla cassa comunale entro venti giorni: in caso d'inadempimento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Art. 35 - SUPPLENTE DEL CONCESSIONARIO

In caso di decadenza dall'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, il Concedente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel Verbale ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Manutenzione ordinaria per macro categorie

Manutenzione aree verde esterne di pertinenza ed irrigazione